

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi Quantum 1* Grado

Tribunale Reggio Calabria condanna alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno con provvisionale

 2* Grado

Corte Appello Reggio Calabria in data 18.10.2019 in parziale riforma ridetermina favorevolmente la pena.

 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Rigger (allestitore in quota) impegnato, assieme ad altri tre operai, nei lavori di allestimento di un concerto musicale veniva travolto mortalmente dal "ground support", struttura metallica che doveva fungere da sostegno per gli impianti della luce e dell'audio. Gli altri tre operai subivano lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, questa stessa sezione ha già da tempo chiarito che il committente, soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e interagisce con essa e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e ferma restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (cfr. sez. 4, n. 37738 del 28/5/2013, Gandolla e altri, Rv. 256635, in fattispecie relativa a commessa per la costruzione di unità immobiliari).

La sua responsabilità in eligendo, nella scelta cioè dell'impresa appaltatrice, è stata anche successivamente chiarita [sia pure riguardo alla peculiare figura del committente che affidi i lavori a un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto-soglia")], riconoscendosi una responsabilità di tale figura di garante non solo per la omessa verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche per la mancata attivazione di poteri inibitori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa o delle evidenti irregolarità del cantiere (cfr. sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo e altro, Rv. 266963). Proprio con riferimento al dovere di controllo sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, peraltro, si è precisato che esso non può essere pressante, continuo e capillare, ma che occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo (cfr. sez. 4, n. 27296 del 2/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100), rimanendo esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica (cfr. sez. 4, n. 5893 del 8/1/2019, Perona Luca, Rv. 275121).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso di S.F. che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna tutte le parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile A.P. che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Deciso il giorno 23 marzo 2021.

Note

Nella nozione "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (cfr. sez. F. n. 45316 del 27/8/2019, Giorni Pietro, Rv. 277292), finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro (cfr. sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Delmastro e altri, Rv. 266385; sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435) e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (cfr. sez. 4, n. 43840 del 16/5/2018, Rv. 274265).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.